

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE IN CUI È PARTE L'AGENZIA DELLE ENTRATE Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2017

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2017, è stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie, il quale può essere utilizzato dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, ed intende definire le controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

Sono definibili le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.



DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI E ABUSO DEL DIRITTO Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 99/E del 27 luglio 2017

Con la Risoluzione n. 99/E del 27 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori importanti chiarimenti in tema di abuso del diritto, di cui all'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, recante la "Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale".

In particolare, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte di un contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sulla eventuale configurabilità dell'abuso del diritto, con riferimento alla disciplina di assegnazione e cessione agevolata ai soci dei beni immobili, nel caso di in una operazione che vede il conferimento di un'azienda in una NEWCO SNC (costituita dagli stessi soci della Società conferente), alla quale poi viene concesso in locazione l'immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività, e, successivamente all'assegnazione dell'immobile ai soci, lo scioglimento della società senza preventiva messa in liquidazione e l'assegnazione ai soci della partecipazione nella NEWCO SNC.

ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI

Risoluzione dell'Agencia delle Entrate n. 100/E del 27 luglio 2017

Con la Risoluzione n. 100/E del 27 luglio 2017, l'Agencia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in tema di assegnazione e cessione agevolata ai soci.

In particolare, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte di un contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha soffermato la propria attenzione sulla possibilità, per una società in contabilità semplificata, di usufruire della disciplina agevolativa in caso di assegnazione di un immobile proporzionatamente ai soci.

DISCIPLINA DELLA CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI

Risoluzione dell'Agencia delle Entrate n. 101/E del 27 luglio 2017

Con la Risoluzione dell'Agencia delle Entrate n. 101/E del 27 luglio 2017, sono stati forniti chiarimenti relativamente alla cessione agevolata di beni immobili ai soci della società. In particolare, rispondendo ad un interpello, viene esaminato il caso di una società che esercitando attività immobiliare (locazione e/o vendita di immobili propri) ed attività di holding, procedeva con la cessione agevolata ai soci di alcuni propri immobili.


L'operazione ha generato una minusvalenza in capo alla società di cui viene chiesta la rilevanza fiscale ai fini IRES ed IRAP e, se la condotta violi le disposizioni in materia di abuso del diritto.

Secondo l'Agencia delle Entrate la minusvalenza contabilizzata dalla società a seguito della cessione agevolata di alcuni propri immobili, ha rilevanza fiscale solamente se la quantificazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP è avvenuta considerando il valore del corrispettivo, pari o superiore al valore normale dei beni immobili oggetto di cessione.

COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE FATTURE E DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE I.V.A. – APPLICABILITÀ DELL'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Risoluzione dell'Agencia delle Entrate n. 104/E del 28 luglio 2017

Con la Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017, l'Agencia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle violazioni commesse in riferimento ai nuovi adempimenti comunicativi telematici introdotti dal D. L. n. 193 del 2016, ovvero la comunicazione trimestrale dei dati



delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva (articoli 21 e 21-bis del D. L. n. 78 del 2010).

Per tali irregolarità, è disposta l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, e pertanto, secondo il parere dell'Agenzia, trattandosi di violazioni di natura amministrativo-tributaria, in tali casi, risulta applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

Quindi è possibile procedere alla regolarizzazione mediante ravvedimento operoso entro 15 giorni dalla scadenza originaria (con sanzione dimezzata) oppure oltre tale termine (sanzione piena) con le relative sanzioni.



COMPENSAZIONI CREDITI INFRANNALI RISULTANTI DALLE ISTANZE IVA TR - SOGGETTI ABILITATI ALL'APPOSIZIONE DEL VISTO

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 103/E del 28 luglio 2017

Con la Risoluzione n. 103/E, del 28 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di compensazioni dei crediti infrannali risultanti dalle istanze IVA TR e di apposizione del visto di conformità, da parte dei soggetti abilitati, per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 50 del 2017.

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito, innanzitutto, che, ai sensi dell'art. 3 del citato D.L. n. 50, al fine di poter utilizzare in compensazione il credito IVA "annuale o infrannuale" per importi superiori al citato importo di 5.000 euro annui, il visto di conformità deve essere apposto sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito e, pertanto, sia l'istanza di rimborso del credito IVA infrannuale e sia l'istanza di compensazione per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui non necessitano del visto di conformità.

Con il documento di prassi in esame, l'Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti anche in merito alla possibilità di apporre il visto di conformità da parte dei dipendenti delle società di servizi in possesso dei requisiti.

A tale riguardo viene ricordato che, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel, si considerano soggetti incaricati della trasmissione gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro e gli altri incaricati individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Chiarito ciò, l'Agenzia precisa, quindi, che il visto di conformità può essere apposto da chi tiene le scritture e predispose la dichiarazione, che può essere, oltre al professionista, anche la società di servizi posseduta in maggioranza da professionisti.